



**TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE**

**Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.**

Il Collegio, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:

Presidente

Giudice Relatore

Giudice

nella causa iscritta a n. r.g.12055 /2024

**PROMOSSA DA:**

con l'avv. LOSCERBO FABIO ;

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'INTERNO ;**

**RESISTENTE**

**E NEI CONFRONTI**

**PUBBLICO MINISTERO** in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;

**INTERVENUTO**

all'esito della camera di consiglio del 04.12.2025 ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

**ex artt. 35 bis d.lgs. 25/2008 e 737 c.p.c.**

, con ricorso depositato il , ha impugnato la decisione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze, datata ed a lui notificata in data con cui è

stata respinta la sua domanda di protezione internazionale.

### **I fatti rappresentati dal ricorrente e la fase dinanzi alla ct**

Il richiedente ha dichiarato:

- di avere la cittadinanza marocchina, di essere nato e vissuto a [REDACTED] di non riconoscersi in alcun gruppo etnico, di professare la religione musulmana; di aver studiato nove anni, di aver lavorato come muratore e di non aver mai svolto attività politica; di avere una famiglia d'origine composta dai genitori, ancora in vita, [REDACTED] una delle quali residente in Italia; di non essere coniugato e di non avere figli;
- che, provenendo da un contesto socio-familiare economicamente disagiato, nell'agosto 2021 aveva deciso di espatriare per migliorare le proprie possibilità e quelle della sua famiglia;
- di non voler far rientro in Marocco per timore di incorrere nello stato di indigenza vissuto prima dell'espatrio;

### **Motivi del diniego**

Alla luce delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione personale la Commissione territoriale ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta del ricorrente, considerando:

- credibili gli elementi relativi alla nazionalità marocchina e alla provenienza da [REDACTED] in ragione della coerenza etno-linguistica con il profilo del richiedente, delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta;
- credibile il narrato in merito all'origine dell'espatrio in quanto dettagliato, circostanziato e dotato di coerenza interna. Ciononostante, esso sarebbe irrilevante ai fini del riconoscimento della protezione internazionale trattandosi di motivazioni economiche non riconducibili alla Convenzione di Ginevra [REDACTED]

### **Motivi del ricorso**

A sostegno del ricorso la difesa contesta la valutazione fatta dalla CT, evidenziando:

- la violazione delle garanzie e dei termini della cd. Procedura accelerata, applicata al ricorrente senza che risulti essere stato emesso dal Presidente della CT un provvedimento formale in tal senso o che tale provvedimento (ove emesso) sia mai stato notificato al ricorrente;

- che la CT, avendo effettuato una valutazione di merito in ordine alla richiesta di protezione, non avrebbe potuto assumere una decisione di manifesta infondatezza (cfr in tal senso Trib Bologna RG 11699-1/2023);

la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione complementare in ragione sia dell'elevato grado di integrazione nel tessuto socio-lavorativo italiano sia delle gravi e oggettive difficoltà economiche del paese di provenienza.

*Rebus sic stantibus*, il suo respingimento verso il paese di origine costituirebbe una lesione della sua vita familiare e privata ormai consolidata in Italia-

In corso di causa, con memoria del 17/10/2025, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'audizione giudiziale

Con decreto del 20/10/2025 il giudice relatore ha autorizzato la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. concedendo termine per il deposito telematico delle note fino al 04/12/2025, alla scadenza del quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

La Commissione non si è costituita nel presente giudizio né ha trasmesso copia della documentazione di cui all'art. 35-bis comma 8 D.lgs. n. 25/2008.

In data 23/10/2025 il PM, ritualmente notiziato della pendenza del giudizio, ha espresso parere favorevole.

Il PM ha chiesto il rigetto del ricorso ritenendo che, alla luce dell'attività istruttoria compiuta, non sono parsi sussistere motivi ostativi di cui agli artt. 10-12-16 d.lgs. 251/2007; che, anche alla luce della completa ed esauriente motivazione del provvedimento della Commissione territoriale, condivisa, non possono ritenersi sussistenti i presupposti di cui agli artt. 7 e 8 del d.lgs. 251/2007 per il riconoscimento dello *status* di rifugiato e neppure quelli di cui agli artt. 14 e ss. del d.lgs. cit. per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria; che infine non erano ravvisabili nella specie ragioni di carattere umanitario o condizioni di particolare vulnerabilità dell'istante degne di apprezzamento, che non consentano il rimpatrio in condizioni di dignità e sicurezza, né che ricorrano gli estremi per concedere uno di quei permessi di soggiorno tipizzati dagli artt. 18, 18 bis, 19, comma 2, 20 bis, 22, comma 12 quater e 42 bis d.lgs. 286/1998.

### **Motivi della decisione**

#### **1. Sulla protezione speciale**

Il richiedente, ha presentato domanda di protezione internazionale il 04 settembre 2023.

Al riguardo occorre osservare che com'è noto, nel 2020 il legislatore è intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, prevedendo che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Com'è altresì noto, il Legislatore è nuovamente intervenuto con Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), entrato in vigore l'11 marzo 2023 e convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, abrogando la seconda e la terza parte delle disposizioni sopra menzionate. Riguardo al diritto intertemporale, il Legislatore ha previsto all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente».

Essendo stata proposta la domanda dopo 11 marzo 2023 si deve applicare, dunque, il nuovo quadro normativo.

La novella del 2023 non ha inciso sul disposto di cui all'art. 19 co. 1 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 né sulla fattispecie prevista dal successivo co. 1.1 primo e secondo periodo, limitandosi ad abrogare i periodi terzo e quarto del medesimo co. 1.1 art. 19 cit..

La disciplina attuale contempla, dunque, che *«non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani»*.

L'abrogazione della seconda e terza parte dell'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 ha ricondotto il quadro normativo, sostanzialmente, all'epoca precedente alla modifica del 2020, sicché appare sicuramente valida l'interpretazione giurisprudenziale, in particolare della Corte di cassazione, avente ad oggetto la protezione speciale o complementare, maturata in epoca anteriore al 2020. È invero noto come la giurisprudenza di legittimità abbia elaborato negli anni solidi criteri diretti a dare applicazione al diritto d'asilo previsto dall'art. 10, terzo comma della Costituzione e agli obblighi internazionali assunti con la ratifica di numerose Convenzioni internazionali.

Il carattere evidentemente vincolante della Costituzione e delle Convenzioni non è in discussione, mentre il richiamo agli stessi da parte dell'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 (il quale richiama come visto «gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6», il quale a sua volta evidenzia il necessario «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano») impone di assumere che quando sia in gioco un divieto di allontanamento o espulsione imposto dagli obblighi costituzionali o internazionali si debba dare luogo ad un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Con riguardo al quadro normativo antecedente alla riforma del 2020, le Sezioni unite, sul solco delle pronunce che hanno aperto ad un giudizio di comparazione attenuata (in particolare Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019 e la fondamentale Sez. 1 -, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, per cui «il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una

situazione di vulnerabilità personale») e superando, dunque, le pregresse «*oscillazioni interpretative registratesi nella giurisprudenza*», di legittimità e di merito, hanno inteso «*definire più precisamente i contorni della comparazione che il giudice è chiamato a compiere, davanti ad una domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, tra la situazione che il richiedente lascerebbe in Italia e quella che egli troverebbe nel suo Paese di origine*», chiarendo la necessità di valorizzare il criterio del «*diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.*» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021).

A tale riguardo le Sezioni Unite hanno quindi osservato che «*in base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivatione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno*» (sent. n. 24413/2021 cit.).

Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente,

la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione.

Dunque, nel regime precedente alla riforma dell'art. 19 avvenuta nel 2020 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs 286/98, cui sono state aggiunte le parole «*fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*», locuzione rimasta anche dopo il marzo 2023), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali.

A tale riguardo le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, «se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno», sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed «in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (...) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore» (sent. n. 24413/2021, cit.)

Così delineati i principi desumibili dal quadro normativo applicabile *ratione temporis* e venendo al caso di specie, il ricorrente ha raggiunto in Italia un apprezzabile livello di integrazione sociale e lavorativa, come comprovato dalla documentazione allegata alle molteplici note scritte

Sul fronte lavorativo, invece, egli ha maturato molteplici esperienze di lavoro, come comprovato dai contratti, dalle buste paga e dall'estratto coto previdenziale aggiornato debitamente depositati.

In particolare, da febbraio 2024 ha sottoscritto una serie di contratti a tempo determinato come operaio: con la [redacted] qualifica di manovale edile) [redacted] qualifica di Manovale)

██████████ con la ██████████ alle cui dipendenze, a seguito della trasformazione del rapporto di lavoro in tempo indeterminato, presta tuttora impiego come imbianchino cartongessista per una retribuzione mensile lorda di circa ██████████

La continuità del rapporto di lavoro dimostra l'acquisizione di una apprezzabile identità professionale nonché il raggiungimento di un considerevole grado di indipendenza economica.

Il processo di integrazione ha investito anche l'ambito linguistico. Egli, infatti, al fine di acquisire una maggiore padronanza dell'italiano, ha frequentato il corso "lingua e Cultura Italiana- livello Intermedio" organizzato nel periodo ottobre-dicembre 2024 dal Centro Interculturale Regionale ██████████ (cfr. attestato allegato alla memoria del ██████████)

Ulteriore conferma dell'inserimento nel contesto sociale sta nel fatto che il ricorrente, al fine di rendersi più autonomo, intenda sostenere gli esami per il rilascio della patente di guida. Ciò è comprovato dalla documentazione prodotta ██████████ dalla quale risulta che in data in data ██████████ si è iscritto ad una scuola guida ██████████

Alla stabilità lavorativa si accompagna la stabilità abitativa: l'istante infatti, come comprovato dal certificato rilasciato dall'ufficiale d'anagrafe in data ██████████ e debitamente depositato, risiede regolarmente a ██████████

Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti.

A fronte di tali circostanze, non emerge alcun elemento che induca ad assumere nella specie l'espulsione si renda necessaria per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica. La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili. In conclusione, in



ottemperanza del rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano di cui all'art. 5 co. 6 TUI e art. 8 CEDU, sussistono i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

#### 5. Sulle spese di lite

[REDACTED]

Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi e circostanziate ragioni di compensazione delle spese di lite ( cfr. C. Cost Corte Costituzionale, sentenza 19/04/2018 n° 77) dato che i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale si sono verificati dopo il diniego amministrativo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

- 1) Accoglie il ricorso e riconosce al ricorrente il diritto alla Protezione Speciale
- 2) Dispone che il Questore competente rilasci il permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 co. del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 32 co. 3 del d.lgs. 25/2008
- 3) Compensa le spese di lite;

[REDACTED]

Si comunichi al ricorrente, al Ministero dell'Interno presso la Commissione Territoriale [REDACTED] nonché al P.M

Firenze, così deciso alla camera di consiglio del 04.12.2025

**Il Relatore**

[REDACTED]

**Il Presidente**

[REDACTED]

